



Bruxelles, 13 febbraio 2019
(OR. en)

6352/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0018 (NLE)**

**AELE 18
EEE 11
N 13
ISL 11
FL 15
EF 61
ECOFIN 156**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 39 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)]

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 39 final.

All.: COM(2019) 39 final

Bruxelles, 4.2.2019
COM(2019) 39 final

2019/0018 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

[regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Obiettivo del progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) è modificare l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali e la direttiva 2013/36/UE¹.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'acquis dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La normativa da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il SEAE e i servizi della Commissione trasmettono il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. Il SEAE conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, e dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6.

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

Il processo di integrazione dell'acquis dell'UE nell'accordo SEE si svolge in conformità del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che conferma l'impostazione adottata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione del suddetto regolamento nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Valutazione prudenziale dei candidati acquirenti non residenti (Dichiarazione comune acclusa alla decisione del Comitato misto) in relazione alla direttiva 2013/36/UE

In linea di massima, l'obiettivo dell'accordo SEE non è quello di disciplinare le relazioni delle Parti contraenti con i paesi terzi (si veda in particolare il considerando 16 del preambolo dell'accordo). L'accordo SEE non prevede la liberalizzazione dei flussi di capitali né conferisce diritti ai non residenti per quanto riguarda la libertà di stabilimento o la partecipazione al capitale delle società (si vedano gli articoli 31, 34, 40 e 124 SEE).

La dichiarazione comune acclusa alla decisione del Comitato misto afferma quindi che le Parti contraenti convengono che l'integrazione della direttiva 2013/36/UE nell'accordo SEE lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Esenzione di certi enti creditizi pubblici islandesi (adattamento e) in relazione alla direttiva 2013/36/UE

L'articolo 2, paragrafo 5, della CRD IV esenta certi enti pubblici dal campo di applicazione della direttiva. Tre enti islandesi sono esentati dalla CRD IV a norma di questa disposizione:

Bygðastofnun (istituto islandese per lo sviluppo regionale), un ente indipendente di proprietà dello Stato islandese la cui funzione principale consiste nel contribuire allo sviluppo regionale

attraverso l'attuazione delle strategie regionali del governo e i cui interventi mirano a rafforzare gli insediamenti nelle zone rurali sostenendo progetti validi a lungo termine con basi economiche diverse. L'istituto sostiene e incentiva lo sviluppo locale fornendo credito e altre forme di supporto finanziario per migliorare le condizioni economiche e di vita, in particolare nelle regioni a rischio di spopolamento. L'istituto fornisce un supporto finanziario supplementare attraverso prestiti condizionali a imprese, privati e comuni per consentirne la partecipazione allo sviluppo economico generale e stimolare l'innovazione. Le obbligazioni dell'istituto sono garantite dallo Stato islandese; *Íbúðalánasjóður*, successore del *Byggingarsjóðir ríkisins*, che è stato esentato dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/48/CE conformemente al punto 14, lettera a), dell'allegato IX dell'accordo SEE;

Lánasjóður sveitarfélaga ohf., un ente creditizio appositamente costituito la cui proprietà è limitata dalla legge sui comuni (75 comuni ne condividono attualmente il possesso. La finalità dell'ente è limitata per legge all'erogazione di credito ai comuni e agli enti integralmente di loro proprietà, e solo per investimenti di grande rilevanza economica. L'ente è analogo al *KommuneKredit* danese, che è esentato dall'ambito di applicazione della CRD IV in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, punto 5).

Trattamento nazionale delle succursali dei paesi terzi e collaborazione con le autorità dei paesi terzi (adattamenti g) e h) in relazione alla direttiva 2013/36/UE)

L'articolo 47, paragrafo 3, della CRD IV autorizza l'Unione a concludere accordi con paesi terzi che concedono alle succursali dei loro enti creditizi il medesimo trattamento su tutto il territorio dell'Unione.

In un contesto SEE, le Parti contraenti convengono che, in linea di massima, l'obiettivo dell'accordo SEE non è quello di disciplinare le loro relazioni con i paesi terzi (si veda in particolare il considerando 16 del preambolo dell'accordo SEE). Integrando la CRD IV nell'accordo SEE, gli Stati EFTA non trasferiscono all'Unione alcuna competenza per quanto riguarda la negoziazione dell'accesso al mercato per le succursali dei paesi terzi. Pertanto, l'adattamento g) esclude l'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA e specifica che questi ultimi possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi in merito all'accesso al mercato per le succursali.

Tuttavia, al fine di promuovere la convergenza fra le politiche dell'Unione e degli Stati EFTA nei confronti dei paesi terzi, l'adattamento g) prevede anche che le Parti contraenti dell'accordo SEE si informino e si consultino, in sede di Comitato misto SEE, sui negoziati di accordi con paesi terzi.

L'adattamento g) ricalca le soluzioni concordate tra l'Unione e gli Stati EFTA nell'ambito dei regimi Solvibilità II e MiFID (si vedano il punto 1, lettere d e e), e il punto 31ba, lettera b, dell'allegato IX SEE).

L'articolo 48 della CRD IV contiene norme sulla conclusione di accordi relativi alla vigilanza su base consolidata tra l'Unione e i paesi terzi. A norma di tali accordi, le autorità di vigilanza dei paesi terzi devono poter ottenere informazioni dalle autorità competenti o settoriali nazionali dell'UE e l'Autorità bancaria europea (ABE) deve poter ottenere dalle autorità nazionali competenti dell'UE le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi. Dato che l'Unione europea non può concludere accordi che impegnino le autorità nazionali competenti EFTA a trasmettere informazioni alle autorità di vigilanza dei paesi terzi, l'adattamento h) esclude l'applicazione dell'articolo 48 della CRD IV (analogamente alla soluzione concordata per quanto riguarda l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, dell'EMIR, si veda il punto 31bc, lettera zc), dell'allegato IX SEE).

Per consentire il trasferimento all'ABE delle informazioni che le autorità nazionali competenti EFTA hanno ricevuto dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti tecnici dell'ABE in relazione agli Stati EFTA, l'adattamento h) prevede altresì che gli Stati EFTA si sforzino di includere negli accordi di vigilanza clausole che permettano alle loro autorità nazionali competenti di trasmettere le informazioni pertinenti all'ABE.

Riserva relativa alla futura normativa dell'Unione (adattamenti k) e o) in relazione alla direttiva 2013/36/UE)

Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SEE, solo gli atti che sono stati integrati nell'accordo SEE sono vincolanti per gli Stati EFTA-SEE. L'adattamento k) allinea pertanto il testo dell'articolo 89, paragrafo 5, della CRD IV per tener conto del fatto che, in un contesto SEE, l'articolo 89 cessa di applicarsi solo quando una nuova normativa dell'Unione sugli obblighi di comunicazione diventa applicabile nel SEE.

Analogamente, l'adattamento o) adegua il testo dell'articolo 151, paragrafo 1, per tener conto del fatto che le misure transitorie di cui al capo 1 del titolo XI della CRD IV si applicano solo fino a quando non diventa applicabile una decisione del Comitato misto SEE che integra l'atto delegato adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Competenza ad autorizzare riserve di capitale a fronte del rischio sistemico (adattamento n) in relazione alla direttiva 2013/36/UE)

A norma dell'articolo 133, paragrafo 14, della CRD IV, in certi casi le autorità nazionali competenti dell'UE devono attendere il parere della Commissione prima di adottare misure che fissano o modificano una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. In caso di parere negativo, le autorità nazionali competenti si conformano a tale parere o forniscono le ragioni per le quali non lo fanno.

A norma dell'articolo 133, paragrafo 15, della CRD IV, se è certa che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario di altri Stati membri o dell'Unione, la Commissione adotta, basandosi sulla valutazione del CERS, un atto di esecuzione che autorizza l'autorità nazionale competente a adottare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Anche l'ABE può fornire un parere alla Commissione.

Nell'ambito del sistema istituito dai punti 31f e 31g dell'allegato IX dell'accordo SEE, il CERS e l'ABE possono formulare raccomandazioni relative a situazioni verificatesi negli Stati EFTA; in caso di controversie riguardanti uno Stato EFTA, l'ABE può inoltre svolgere una mediazione non vincolante ai sensi dell'articolo 19 del regolamento che la istituisce. La competenza ad adottare decisioni vincolanti nell'ambito del pilastro EFTA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento che istituisce l'ABE è quindi conferita all'Autorità di vigilanza EFTA.

Tuttavia, in conformità del protocollo 1, paragrafo 4, lettera d) dell'accordo SEE, le funzioni della Commissione nell'ambito di procedure di verifica o approvazione della conformità delle azioni intraprese dagli Stati EFTA con le norme contenute nell'accordo SEE devono essere esercitate da un soggetto del pilastro EFTA. Viste l'importanza e la complessità delle decisioni sulle riserve di capitale a fronte del rischio sistemico, per quanto riguarda gli Stati EFTA questa competenza è conferita al comitato permanente degli Stati EFTA.

L'adattamento n) sancisce pertanto la competenza del comitato permanente degli Stati EFTA per quanto riguarda la formulazione di pareri o raccomandazioni per motivi di chiarezza (dato che questi poteri non sono chiaramente attribuiti nel testo del paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE), garantendo inoltre che il CERS e l'ABE siano tenuti a

comunicare, se del caso, al comitato permanente le loro valutazioni in conformità dell'articolo 133, paragrafi 14 e 15, della CRD IV.

Definizione di "immobile residenziale" in Norvegia (adattamento e) in relazione al regolamento (UE) 575/2013)

Le cooperative di edilizia residenziale sono soluzioni abitative comuni in Norvegia. I soci acquisiscono una quota in una cooperativa che possiede o controlla l'edificio/gli edifici e la proprietà in cui vivono. Ciascun socio ha il diritto di occupare un'unità specifica.

Una tutela del creditore relativa a un appartamento in una cooperativa residenziale in Norvegia è generalmente considerata equivalente a un possesso diretto. Tuttavia, per motivi di certezza giuridica si dovrebbe chiarire che il diritto abitativo per un appartamento in una cooperativa residenziale in Norvegia è incluso nella definizione di "immobile residenziale" del CRR. L'adattamento e) adegua pertanto il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 75), che riguarda la Svezia, per includervi la situazione norvegese.

Competenza della Commissione per l'accettazione di limiti alle grandi esposizioni e del Consiglio per l'autorizzazione di misure nazionali più rigorose in caso di rischi macroprudenziali o sistemici (adattamenti i) e j) in relazione al regolamento (UE) 575/2013)

A norma dell'articolo 395 del CCR, in certi casi le autorità nazionali competenti dell'UE devono ottenere l'approvazione della Commissione prima di adottare misure strutturali che impongono agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di soggetti giuridici diversi. La Commissione, basandosi su un parere dell'ABE, può respingere una misura nazionale solo se comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario di altri Stati membri o dell'Unione.

A norma dell'articolo 458 del CCR, in certi casi gli Stati membri devono ottenere l'autorizzazione del Consiglio prima di adottare certe misure nazionali più rigorose volte a contrastare un rischio macroprudenziale o sistemico che possa avere conseguenze per il sistema finanziario nazionale e l'economia reale. La Commissione è incaricata di proporre al Consiglio un progetto di atto inteso ad autorizzare o respingere la misura nazionale. Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo in un numero limitato di circostanze, tenendo conto dei pareri del CERS e dell'ABE. Altri Stati membri possono riconoscere le misure nazionali adottate conformemente all'articolo 458 del CRR e applicarle alle succursali situate nello Stato membro autorizzato.

Nell'ambito del sistema istituito dai punti 31f e 31g dell'allegato IX dell'accordo SEE, il CERS e l'ABE possono formulare raccomandazioni relative a situazioni verificatesi negli Stati EFTA.

Tuttavia, in conformità del protocollo 1, paragrafo 4, lettera d) dell'accordo SEE, le funzioni della Commissione nell'ambito di procedure di verifica o approvazione della conformità delle azioni intraprese dagli Stati EFTA con le norme contenute nell'accordo SEE devono essere esercitate da un soggetto del pilastro EFTA. Viste l'importanza e la complessità delle decisioni sulle misure strutturali che limitano le grandi esposizioni in conformità dell'articolo 395, per quanto riguarda gli Stati EFTA questa competenza è conferita al comitato permanente degli Stati EFTA.

Analogamente, le funzioni conferite al Consiglio in conformità dell'articolo 458 del CRR sono esercitate, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dal comitato permanente degli Stati EFTA. Questa decisione, tuttavia, dovrebbe basarsi su una proposta dell'Autorità di vigilanza EFTA che rispecchi il quadro applicabile nell'UE.

Per motivi di chiarezza, quindi, gli adattamenti i) ii) e j) ii) dovrebbero sancire la competenza del comitato permanente degli Stati EFTA per quanto riguarda l'adozione di tali decisioni (dato che questi poteri non sono chiaramente attribuiti nel testo del paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE), garantendo inoltre che l'ABE e, ove pertinente, il CERS trasmettano le rispettive valutazioni in conformità dell'articolo 395, paragrafo 8, o dell'articolo 458, paragrafo 4, del CRR al comitato permanente degli Stati EFTA (adattamenti i) iii) e j) iii)).

Applicazione delle disposizioni transitorie sul requisito minimo di Basilea I (considerando 6 del preambolo in relazione al regolamento (UE) 575/2013)

L'articolo 500 del CRR attua il cosiddetto "requisito minimo di Basilea I", istituito nella parte 2-1-C (paragrafi da 45 a 47) dell'accordo di Basilea II. L'articolo è scaduto alla fine del 2017. L'articolo 152 della direttiva 2006/48/CE, ripreso nell'articolo 500 del regolamento (UE) 575/2013, ha limitato le possibili riduzioni ingiustificate dei fondi propri derivanti dall'uso di modelli interni. Anche se l'articolo 500 è scaduto, l'autorità competente deve comunque tener conto del rischio di modello.

Come ricordato nel considerando 6 del preambolo, il quadro contiene diverse disposizioni che permettono alle autorità competenti di affrontare la stessa questione, anche attraverso misure volte a controbilanciare le riduzioni ingiustificate degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e a imporre prudenti margini di cautela nella calibrazione dei modelli interni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

[regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) e direttiva 2013/36/UE (CRD IV)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), rettificato dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 68, dalla GU L 321 del 30.11.2013, pag. 6, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 2.

⁵ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE deve basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*